



COMUNE DI OLBIA

Settore

Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione Servizio Sport

Il Dirigente del Servizio Sport

- ☒ **VISTO** l'art. 118 della Costituzione;
- ☒ **VISTO** l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- ☒ **VISTO** l'art. 90, della Legge 27 dicembre 2002, n.° 289;
- ☒ **VISTA** la legge Regionale 9 giugno 1989, n.° 36;
- ☒ **VISTA** la legge Regionale 1 giugno 1993, n.° 25;
- ☒ **VISTA** la legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17;
- ☒ **VISTA** la legge Regionale 29 maggio 2007, n.° 2;
- ☒ **VISTO** il d.lgs 39/2021;
- ☒ **VISTO** l'art. 44 comma 3 dello Statuto del Comune di Olbia;
- ☒ **VISTO** il Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini ed altri benefici economici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 16.2.2015 ss.mm.ii.;
- ☒ **VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 474 del 18/11/2024 recante "Utilizzo integrato delle risorse economiche per la promozione e l'incremento dell'attività sportiva cittadina. Atto di indirizzo per la determinazione dei criteri, ambiti e priorità per l'adozione di un bando di contribuzione a favore dell'associazionismo sportivo, senza scopo di lucro, operante nel territorio comunale. - Anno 2024" -
- ☒ **VISTA** la propria Determinazione n. 3021 del 04/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Bando Unico Sport per l'erogazione di contributi e della modulistica di presentazione dell'istanza di contribuzione a favore dei Sodalizi Sportivi Dilettantistici - Annualità 2024";

emana il seguente

BANDO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI SODALIZI SPORTIVI DILETTANTISTICI - ANNO 2024

Art. 1 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA

La somma da destinare a favore dei sodalizi sportivi, senza scopo di lucro, con sede nel territorio del Comune di Olbia per l'attività svolta nel corso dell'anno 2024, sarà composta dai fondi regionali, nella misura che verrà trasferita dalla Regione Sardegna a favore del Comune di Olbia, e dai fondi comunali, solo qualora vi fosse la disponibilità e nella misura che verrà stabilita dopo l'approvazione del Bilancio per l'esercizio di competenza;

Art. 2 – SOGGETTI E AMBITI

Sono ammesse a presentare domanda di contributo le sole società sportive, polisportive, associazioni sportive affiliate ad un Organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. ("Federazione Sportiva Nazionale" riconosciuta dal C.O.N.I., incluse le Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. con la denominazione di Discipline Sportive Associate o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.) e dal Comitato Italiano Paralimpico ed iscritte al *Registro Nazionale delle attività Sportive dilettantistiche* istituito presso il Dipartimento per lo sport, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1) svolgano attività a carattere dilettantistico;
- 2) siano costituite in uno dei seguenti modi:
 - per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio o con scrittura privata sottoposta a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 - con uno statuto, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, i cui contenuti siano conformi alle disposizioni dell'art. 90, co. 18, della L. 289/2002, che ricomprenda al suo interno l'atto costitutivo;
- 3) abbiano uno statuto, i cui contenuti siano conformi alle disposizioni dell'art. 90, co. 18, della L. 289/2002, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- 4) abbiano sede nel territorio del Comune di Olbia;
- 5) siano iscritte, per l'anno di riferimento del contributo, al Registro Nazionale delle attività Sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al d.lgs. 39/2021;
- 6) vantino un'affiliazione ininterrotta da almeno 2 anni solari antecedenti l'anno di riferimento del contributo, al medesimo Organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. (F. S. N., D.S.A o E.P.S.) e dal Comitato Italiano Paralimpico;
- 7) che siano titolari di un conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;
- 8) siano titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

Sono esclusi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico.

Art. 3 – ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

I contributi stanziati verranno assegnati alle società sportive, polisportive, associazioni sportive esclusivamente in virtù:

- del numero di atleti, residenti nel Comune di Olbia, tesserati, alla data del 31 dicembre 2024, che praticino regolarmente attività promozionale e federale;
- del numero complessivo degli anni di affiliazione ad un medesimo Organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. (F. S. N., D.S.A o E.P.S.) e dal Comitato Italiano Paralimpico, alla data del 31 dicembre 2024;
- del numero di gare a cui abbiano partecipato in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- del numero di eventi sportivi di rilevanza locale, regionale, nazionale, internazionale, organizzati, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nell'ambito del territorio del Comune di Olbia e riconosciuti dall'Organismo sportivo di appartenenza, secondo i seguente punteggi:

1. NUMERO DI ATLETI TESSERATI

Alle società sportive, polisportive, associazioni sportive che alla data del 31 dicembre 2024 abbiano atleti, residenti nel Comune di Olbia, tesserati e regolarmente praticanti l'attività promozionale e federale, verranno assegnati punteggi crescenti, al crescere del numero degli stessi, come da sotto riportata tabella:

	Numero	Punti
Atleti, residenti nel Comune di Olbia, tesserati e regolarmente praticanti attività promozionale o federale	Da 1 a 10	0,25
	Da 11 a 20	0,50
	Da 21 a 50	1,00
	Da 51 a 100	1,50
	Da 101 a 150	2,00
	Da 151 a 200	2,50
	Oltre 200	3,00

L'effettivo numero degli atleti tesserati, che realmente pratichino attività sportiva promozionale o federale, dovrà essere comprovato mediante apposita certificazione rilasciata dalle Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I. o dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e dal Comitato Italiano Paralimpico di appartenenza. La suddetta certificazione dovrà obbligatoriamente specificare il nome, cognome e codice fiscale degli atleti tesserati che siano residenti nel Comune di Olbia.

2. ANNI DI AFFILIAZIONE

Alle società sportive, polisportive, associazioni sportive che alla data del 31 dicembre 2024 siano affiliate ad un Organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. alle Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I. o alle Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I. (F. S. N., D.S.A o E.P.S.), e dal Comitato Italiano Paralimpico ed iscritte al *Registro Nazionale delle attività Sportive dilettantistiche* istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, verranno assegnati punteggi crescenti, al crescere del numero degli anni di affiliazione al medesimo Organismo sportivo, come da sotto riportata tabella:

	n°	Punti
Anni di affiliazione al medesimo Organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. e dal Comitato Italiano Paralimpico	Da 3 a 5	0,50
	Da 6 a 10	1,00
	Da 11 a 15	1,50
	Da 16 a 20	2,00
	Da 21 a 25	2,50
	Oltre 25	3,00

Nessun punteggio verrà assegnato qualora gli anni di affiliazione non siano stati consecutivi oppure pur essendo stati consecutivi siano inferiori a n.° 3, oppure, ancora, non si riferiscano al medesimo Organismo Sportivo. L'effettivo numero degli anni di affiliazione dovrà essere comprovato mediante apposita certificazione rilasciata dalle Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I. o dalle Discipline Sportive Associate

o da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. di appartenenza e dal Comitato Italiano Paralimpico.

3. NUMERO DI GARE A CUI HANNO PARTECIPATO

Alle società sportive, polisportive, associazioni sportive che, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, abbiano effettuato gare in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale, verranno assegnati punteggi crescenti, al crescere del numero e del livello delle gare a cui abbiano partecipato, come da sotto riportate tabelle:

	n°	Punti
GARE AMBITO COMUNALE Numero di gare effettuate	Da 1 a 5	0,50
	Da 6 a 10	0,75
	Da 11 a 20	1,00
	Da 21 a 45	1,25
	Da 46 a 60	1,50
	Oltre i 60	2,00

	n°	Punti
GARE AMBITO PROVINCIALE Numero di gare effettuate	Da 1 a 5	0,75
	Da 6 a 10	1,00
	Da 11 a 20	1,25
	Da 21 a 45	2,00
	Da 46 a 60	3,00
	Oltre i 60	4,00

	n°	Punti
GARE AMBITO REGIONALE Numero di gare effettuate	Da 1 a 5	1,00
	Da 6 a 10	1,25
	Da 11 a 20	1,50
	Da 21 a 45	2,25
	Da 46 a 60	3,00
	Oltre i 60	4,25

	n°	Punti
GARE AMBITO NAZIONALE Numero di gare effettuate	Da 1 a 5	1,50
	Da 6 a 10	2,00
	Da 11 a 20	2,50
	Da 21 a 30	3,00
	Da 31 a 40	3,50
	Oltre i 40	4,50

	n°	Punti
GARE AMBITO INTERNAZIONALE Numero di gare effettuate	1	2,00
	2	2,75
	3	3,25
	4	4,00
	5	4,75
	Oltre 5	5,50

L'effettiva partecipazione ai suddetti eventi sportivi dovrà essere comprovato mediante certificazione rilasciata dalle Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I. o dalle Discipline Sportive Associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico.

4. EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI

Alle società sportive, polisportive, associazioni sportive che, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, abbiano organizzato, nell'ambito del territorio del Comune di Olbia, eventi sportivi, riconosciuti dall'Organismo sportivo di appartenenza, (F. S. N., D.S.A o E.P.S.) o dal Comitato Italiano Paralimpico, verranno assegnati punteggi crescenti, al crescere del numero e del livello degli eventi organizzati, come da sotto riportata tabella:

	n°	Punti
Eventi sportivi org.ti rilevanza locale/Prov.le	Da 1 a 2	1,00
	Da 3 e oltre	2,00
Eventi sportivi org.ti rilevanza Reg.le	1	2,00
	Da 2 e oltre	3,00
Eventi sportivi org.ti rilevanza Naz.le	1	3,00
	Da 2 e oltre	4,00
Eventi sportivi org.ti	1	4,00

rilevanza Internazionale	Oltre 1	5,00
-----------------------------	---------	------

L'effettiva realizzazione dei suddetti eventi sportivi dovrà essere comprovata mediante certificazione rilasciata dalle Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I. o dalle Discipline Sportive Associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 4 – FORMULA DI QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo da assegnare a ciascuna società sportiva, polisportiva, associazione sportiva sarà calcolato dividendo il totale delle risorse da distribuire per il totale dei punteggi ottenuti da tutte le società sportive, polisportive, associazioni sportive e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola società sportiva, polisportiva, associazione sportiva, secondo la seguente formula:

$$Ca = \frac{Cs}{Pt} \times Pa$$

Laddove: = Ca = contributo da erogare ad ogni singola società/polisportiva/ associazione sportiva;

Cs = contributo stanziato

Pt = totale dei punteggi conseguiti dalle società/polisportive/ associazioni sportive;

Pa = punteggio ottenuto da ogni singola società/polisportiva/ associazione sportiva.

Art. 5 – ESCLUSIONI

Sono escluse le società sportive, polisportive, associazioni sportive che svolgono attività di carattere professionistico; le società sportive, polisportive, associazioni sportive che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro; le associazioni che operano per finalità di partito o elettorali; le associazioni che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge; le società sportive, polisportive, associazioni sportive che non siano iscritte per l'anno 2024 al Registro Nazionale delle attività Sportive della Presidenza del Consiglio dei ministri; le società sportive, polisportive, associazioni sportive che non abbiano tutti gli altri requisiti di cui all'art. 2 e tutte le società sportive, polisportive, associazioni sportive il cui atto costitutivo e statuto, non sia stato regolarmente registrato, alla data del presente Bando, presso l'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente.

Art. 6 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Il presente contributo si concretizza nella sola erogazione di denaro e verrà concesso esclusivamente a rimborso delle spese correnti sostenute dalle suddette società sportive, polisportive, associazioni sportive.

L'ammontare del contributo concesso non potrà superare il limite percentuale indicato nel "Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini ed altri benefici economici", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 16/02/2015 e ss.mm.ii..

Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese ammissibili le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Non sono altresì ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:

a. di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, gite turistiche, omaggi o simili;

b. di acquisto di beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio del beneficiario;

c. dei lavori di adeguamento e/o di rifacimento dei campi di gara o degli impianti;

d. spese per generi alimentari, salvo quelle che si sono rese indispensabili per il corretto svolgimento dell'attività ammessa a contributo (in questo caso sarà necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse);

e. spese telefoniche (bollette e/o schede telefoniche);

f. spese documentate con scontrini fiscali, se non corredati d'attestazione del fornitore.

Si precisa inoltre che non saranno prese in considerazione le spese non sufficientemente chiare e/o dettagliate (in questo caso sarà necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse). Le spese di vitto e alloggio (presso Hotel massimo a 4 stelle) devono essere limitate al periodo di svolgimento della attività e riferirsi esclusivamente agli atleti, tecnici, giudici di gara, arbitri, assistenti arbitri, commissari speciali, allenatori, dirigenti, che abbiano presenziato direttamente alla attività autorizzata consentendone il regolare svolgimento, la cui prestazione fa parte del programma approvato, sempre che non siano residenti nella località di svolgimento dell'attività.

Art. 7 – TERMINI

La domanda deve pervenire, **a pena di esclusione, presso il Protocollo Generale del Comune di Olbia, sito in via Garibaldi, n.° 49, 07026 Olbia (SS):**

dalle ore **9:00** di **martedì 7 gennaio 2025**, alle ore **12:00** di **venerdì 7 marzo 2025**, secondo i normali orari di apertura al pubblico dell'ufficio, da lunedì a venerdì dalle ore **9.00** alle ore **12.00** e lunedì e mercoledì dalle ore **15.30** alle ore **17.30**.

In ogni caso farà fede la data e l'orario di acquisizione della domanda al Protocollo Generale. In caso d'inoltro della domanda a mezzo posta o PEC all'indirizzo: **protocollo@pec.comuneolbia.it**, farà fede la data e l'ora di arrivo all'Ufficio Protocollo Generale.

Non verranno accolte le domande pervenute al di fuori di tali termini o presentate in un ufficio diverso da quello indicato o presentate con una modulistica diversa da quella indicata nel presente bando.

La presentazione della domanda è di esclusiva e completa responsabilità del soggetto richiedente e in nessun caso l'Amministrazione ricevente sarà responsabile del mancato o ritardato recapito, anche se imputabile al servizio postale.

Art. 8 – MODALITÀ

I contributi ordinari vengono determinati nel loro ammontare dal Dirigente del Servizio Sport con propria determinazione, nei limiti delle risorse disponibili in Bilancio, sulla base degli indirizzi, dei criteri e dei punteggi stabiliti nel presente bando.

Il provvedimento di cui sopra, deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

La **domanda** (*utilizzare come modulo l'ALL. 1*) e i relativi allegati sotto elencati devono essere presentati a mano (Ufficio Protocollo) oppure inviati per posta al Comune di Olbia (SS) (via Garibaldi n. 49 - Cod. avviam. postale 07026) .

La domanda deve obbligatoriamente essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando il modulo disponibile: presso il "Servizio Cultura e Sport", presso l'Ufficio per il Cittadino e sul sito Internet ufficiale del Comune di Olbia ed essere accompagnata dai seguenti documenti:

- a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che specifichi quali, tra i documenti della spesa indicati nel rendiconto economico-finanziario, giustifichino l'erogazione del contributo comunale assegnato, con l'esplicito impegno a non produrre gli stessi ad altri enti pubblici o privati per il medesimo fine (*utilizzare come modulo l'ALL. 2*).
- b) in via alternativa, uno dei seguenti documenti:
- l) - una fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, o una fideiussione rilasciata da un Intermediario Finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di valore pari all'ammontare del contributo assegnato, rilasciata a favore dell'Amministrazione Comunale a garanzia della somma da erogare, contenente:
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Ente;
 - validità almeno annuale a decorrere dalla data di presentazione della documentazione di cui alle precedenti lettere: a), b).
- oppure:
- ll) – copia delle fatture, delle ricevute fiscali e degli altri documenti di spesa, che devono:
- coincidere con quelli indicati nella dichiarazione di cui alla precedente lett. c);
 - essere in regola con la normativa fiscale;
 - essere regolarmente quietanzati, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge per la rimessa diretta, o accompagnati, negli altri casi, da copia dell'estratto conto bancario o postale che ne attesti l'avvenuto pagamento. Al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, co. 7, della legge 136/2010, tutti i pagamenti devono pervenire dal conto corrente dedicato dal beneficiario ad introitare contributi pubblici.
- c) lo Statuto e l'Atto Costitutivo della società sportiva, polisportiva, associazioni sportiva (devono essere presentati dalle sole società sportive, polisportive, associazioni sportive che abbiano modificato gli atti già depositati presso l'Ufficio Sport nei precedenti anni o dalle società sportive, polisportive, associazioni sportive che per la prima volta abbiano presentano domanda di contributo);
- d) Attestato di cui ai punti: 1 (Numero di atleti tesserati, contenente anche l'elenco dei nomi, cognomi e codici fiscali degli atleti tesserati residenti nel Comune di Olbia); 2 (Anni di affiliazione); 3 (Numero di gare effettuate) e 4 (Eventi sportivi organizzati), dell'art. 3 del presente Bando, rilasciato dall'Organismo sportivo di affiliazione ("F.S.N.", "D.S.A." o "E.P.S.", riconosciuto dal C.O.N.I.) o dal Comitato Italiano Paralimpico, (*utilizzare come modulo l'ALL. 3*);
- e) Autocertificazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 (*utilizzare come modulo l'ALL. 4*);
- f) Autocertificazione di esonero da ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n.° 600 e della risoluzione del 17/06/2002 n.° 193 della Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (*utilizzare come modulo l'ALL. 5*);
- g) Autocertificazione relativa al regime dell'imposta sul valore aggiunto (*utilizzare come modulo l'ALL. 6*);
- h) Un rendiconto economico-finanziario anno 2024 regolarmente approvato dall'/dagli organo/i dell'associazione e corredato del verbale di assemblea durante il quale è stato approvato, così come

richiesto dalla normativa vigente (art. 90, co. 18 lett. f), L. 289/2002). Nota: il rendiconto dovrà essere redatto in modo chiaro e trasparente, in modo che si possano leggere inequivocabilmente sia le entrate che le spese relative alla gestione dell'associazione, certificato dal Presidente, dal Segretario e dall'organo di revisione o secondo quanto stabilito dallo statuto dell'associazione stessa.

IMPORTANTE: Non è obbligatorio presentare tale documento già in fase di domanda ma le associazioni che provvederanno all'approvazione in data successiva a quella della presentazione delle istanze saranno, però, tenute a fornirlo all'ufficio sport successivamente, non appena sarà disponibile, a pena di non essere ammesse al bando che andrà in pubblicazione nell'anno successivo.

i) Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.

I SOGGETTI RICHIEDENTI NON POSSONO PRESENTARE PIU' DI UNA DOMANDA PER L'ANNO DI RIFERIMENTO DEL PRESENTE BANDO.

Art. 9 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo per l'attività ordinaria verrà erogato in un'unica soluzione.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

Art. 10 – VERIFICHE SULLA VERIDICITA' DELLA RENDICONTAZIONE

In data successiva alla liquidazione, il Responsabile della struttura competente sorteggia il campione del 10% dei soli beneficiari che abbiamo presentato garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 8, co. 2, lett. d), punto l), sui quali dovranno essere effettuati i controlli puntuali previsti dall'articolo 71 del DPR 445/2000, nelle forme del controllo sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività ammessa a contributo e della verifica della documentazione di spesa presso la sede del beneficiario o, su richiesta, mediante consegna della predetta da parte del beneficiario presso la struttura Comunale competente alla concessione del contributo. Qualora il numero dei beneficiari, sui quali dovrà essere effettuato il suddetto controllo, sia inferiore a 10, il campione del 10% non potrà in ogni caso essere inferiore a numero 1 soggetto estratto. In assenza di riscontro positivo tra le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e la documentazione conservata o consegnata, si procederà alla segnalazione agli organi competenti per l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dagli art.li 75 e 76 del Capo VI del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché all'escussione della garanzia fideiussoria nella misura delle irregolarità riscontrate e all'esclusione dai contributi comunali del soggetto beneficiario per l'anno successivo all'assegnazione.

Il Responsabile della struttura competente effettuerà inoltre i suddetti controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle norme vigenti in materia:

- la documentazione di spesa in originale dovrà essere custodita presso il domicilio fiscale del soggetto beneficiario per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa;

- le fatture, le ricevute fiscali e gli altri documenti di spesa devono:

- coincidere con quelli indicati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 8, co. 3, lett. c;
- essere in regola con la normativa fiscale;

- essere regolarmente quietanzati, nel caso di rimessa diretta, o accompagnati, negli altri casi, da un documento che attesti l'avvenuto pagamento (bonifico bancario, matrice d'assegno, ecc.). Al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, co. 7, della legge 136/2010, tutti i pagamenti devono pervenire dal conto corrente dedicato dal beneficiario ad introitare contributi pubblici.

I soggetti beneficiari devono prestare la massima attenzione al rispetto delle norme, anche fiscali, vigenti in materia, onde evitare che l'importo dei giustificativi di spesa irregolari sia decurtato dal totale delle spese ammissibili, con conseguente recupero del contributo concesso.

Art. 11 - REGIME FISCALE

Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente e in base a quanto dichiarato dai beneficiari in sede di richiesta di contributo.

Art. 12 - RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI

Nel caso di concessione di contributi il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e i soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi economici.

Art. 13 – DECADENZA

Non saranno ammesse le domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal presente bando.

Art. 14 – PUBBLICITA'

Il presente Bando verrà pubblicato sul Sito Ufficiale del Comune di Olbia, affisso all'Albo Pretorio On-Line comunale **da martedì 7 gennaio 2025**, alle ore **12:00** di **venerdì 7 marzo 2025**.

Art. 15 – CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al "Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 19 del 16.2.2015 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
(Dott. Marco Eugenio Ronchi)